



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 165 DEL 18 MAG. 2017

OGGETTO: atto di citazione notificato il 04/04/2017 promosso da Bonanno Carmela, con il quale cita il comune di Castelvetro a comparire innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro all'udienza del 30/05/2017 - Costituzione in giudizio e nomina difensore avv. Francesco Vasile. L'anno duemila ^{diecimila} il giorno dieotto del mese di maggio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. CHIOFALO VINCENZO nella sua qualità di VICE SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
CHIOFALO Vincenzo	- Vice Sindaco	X	
SIGNORELLO Girolamo	- Assessore	X	
FALCO Giovannella	- Assessore	X	
LI CAUSI Nicola	- Assessore	X	
ETIOPIA Giuseppa	- Assessore	X	
NOTO Anonina Daniela	- Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VISTO l'atto di citazione, notificato il 04/04/2017 (**AII.A**) al Comune di Castelvetro, in persona del Suo Sindaco *pro tempore*, ad istanza di Bonanno Carmela, rappresentata e difesa dall' Avv.to Roberto Ficili, con il quale si cita il Comune di Castelvetro a comparire all'udienza del **30/05/2017**, innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme di legge;

VISTA la nota n° 813/Leg. del 04/05/2017, (**AII.B**) con la quale l'Ufficio Legale al fine di garantire la compiuta difesa del Comune, ritiene opportuno nominare difensore ed adottare delibera di G.M.;

RITENUTA l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro, per rappresentare e difendere nominando difensore di fiducia l'Avv. Francesco Vasile;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

RICONOSCIUTA la necessità e l'opportunità del presente provvedimento;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

- 1) - **COSTITUIRSI**, nel giudizio civile pendente presso il Giudice di Pace di Castelvetro, giusta atto di citazione, notificato al Comune di Castelvetro il 04/04/2017, ad istanza di Bonanno Carmela.
- 2) - **NOMINARE**, a tal uopo, Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge.
- 3) - **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio di Economato.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 il° comma della
L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL VICE SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetro, li **18 MAG. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetrano

Ufficio Legale e Contenzioso

Piazza Umberto I, 5

91022 Castelvetrano (Tp)

Tel. 0924-909210 / 0924-909257

Telefax: 0924-904244-

-Apertura al pubblico: il lunedì e il mercoledì dalle 9,00 alle 12.00 previo appuntamento-

Coordinatore Avv. Francesco Vasile

E.mail: fvasile@comune.castelvetrano.tp.it

Pec: fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it

**Oggetto: BONANNO CARMELA c/ COMUNE CASTELVETRANO –
Atto di citazione da sinistro stradale - Costituzione in giudizio.**


**AL SIGNOR VICE SINDACO
SUA SEDE**

Pregiatissimo Signor Vice Sindaco,

con riferimento alla causa in oggetto indicata, la cui udienza di prima comparizione è stata fissata per il giorno il 30 maggio 2017, si ritiene opportuno costituirsi in giudizio e, pertanto, predisporre deliberazione di nomina del difensore al fine di rappresentare e difendere l'Ente nel citato giudizio.

Cordialità.

Avv. Francesco Vasile



Ficili & Associati

Avv. Roberto Ficili - Avv. Maria Aurora Triolo

Giudice di Pace di Castelvetro

Atto di citazione

Per la signora _____, nata a _____ il _____
(c.f. _____), ivi residente nella via _____,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria
Aurora Triolo (C.F.: _____) e dall'avv. Roberto Ficili (C.F.:
_____), entrambi del foro di Marsala, come da procura
allegata al presente atto che viene notificato telematicamente (i quali
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente
procedimento al telefax _____ ovvero agli indirizzi PEC:
triolomariaaurora@pec.ordineavvocatimarsala.it e
ficiliroberto@pec.ordineavvocatimarsala.it), ed elettivamente domiciliati in
Castelvetro presso lo Studio legale dei predetti procuratori, nella via
n. 9, con domicilio eletto in Castelvetro presso lo Studio legale dei
predetti procuratori, nella via Mazzini n. 9,

C I T A

Il Comune di Castelvetro in persona del Sindaco e legale rappresentante
pro tempore, con sede a Castelvetro in Piazza D'Aragona e Tagliavia, - C.F.:
81001210814 - PEC: protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it

A comparire

dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, nella sua abituale sede, all'udienza
del **30.5.2017**, ore di rito, nei locali di sue ordinarie sedute, con invito a
costituirsene nei modi e nelle forme di cui all'art. 319 c.p.c., con espresso
avvertimento che la mancata o la tardiva costituzione in giudizio, entro i
termini assegnati dalla legge, comporterà le decadenze di cui agli articoli 38 e
167 c.p.c. e che, comunque, si procederà in contumacia, per ivi sentir far

Ficili & Associati

Avv. Roberto Ficili - Avv. Maria Aurora Triolo

diritto sulle seguenti domande, per la cui migliore intelligenza si premette:

IN FATTO

In data 26.4.2016, in Castelvetro (TP), nella via Francesco Simanella, alle ore 10:30 circa, l'attrice, intenta a praticare jogging, provenendo dallo slargo ivi presente, dopo aver girato l'angolo per correre sul marciapiede, cadeva per terra a causa dell'immissione del piede destro in un tombino sprovvisto del chiusino, non segnalato e non visibile perché nascosto da un albero.

L'odierna attrice si trovava in compagnia della sig.ra [redacted] che assisteva all'accaduto e la soccorreva immediatamente.

La sig.ra [redacted], nella descritta caduta, riportava lesioni per le quali era condotta al P.S. dell'Ospedale di Castelvetro, ove le erano prestate le cure del caso e diagnosticato trauma distorsivo alla caviglia destra.

Dopo l'iter terapeutico - riabilitativo, la sig.ra [redacted] era dichiarata guarita con postumi invalidanti, la cui valutazione medico legale è così riassumibile: danno biologico 4%; Invalidità Temporanea Assoluta (100%) di giorni sette (7); Invalidità Temporanea Parziale (50%) di giorni trenta (30).

In forza delle predette "voci" di danno, il complessivo risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice può essere stimato in complessive € 5.000,00 (di cui € 366,90 per spese mediche sostenute).

L'evento dannoso si è verificato per causa imputabile all'Ente convenuto che, non provvedendo alla dovuta manutenzione e custodia del marciapiede e del tombino (lasciato sfornito di chiusino) è responsabile ex artt. 2051 e 2043 c.c.

Pertanto, a mezzo i sottoscritti procuratori, in data 17.11.2016, l'attrice formulava richiesta di risarcimento danni inviata via p.e.c. al Sindaco del Comune di Castelvetro e, successivamente, erano allegate due fotografie del sito del sinistro, la copia del referto di pronto soccorso e la copia della

Ficili & Associati

Avv. Roberto Ficili - Avv. Maria Aurora Triolo

consulenza medica di parte.

Successivamente, in data 13.02.2017, era formulato a mezzo p.e.c., l'invito alla stipula della convezione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/14, con. in L. n. 162/14 che l'Ente Convenuto accettava e in data 02.3.2017 era stipulata la convezione di negoziazione.

Purtroppo detta accettazione rimaneva solo formale poiché l'Ente rifiutava aprioristicamente di cercare un accordo per la definizione della controversia.

L'odierna attrice, pertanto, è stata costretta a richiedere in sede giudiziaria il risarcimento del danno subito.

IN DIRITTO

Le modalità del sinistro e i danni che ne sono seguiti per l'attrice sono da considerarsi come la diretta conseguenza di un comportamento dolosamente omissivo, posto in essere dal convenuto Ente, a carico del quale si configura un'ipotesi di responsabilità ex artt. 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c., oltre che la violazione dell'art. 14 del D.Lgs n. 285/1992.

Violazione art. 14 codice della strada,

L'Ente proprietario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze per assicurare agli utenti della stessa la libera fruibilità.

Le ritrazioni fotografiche prodotte evidenziano come lo stato di manutenzione del marciapiede, percorso dall'attrice al momento del sinistro, non fosse adeguatamente curato, essendo presente un tombino sprovvisto di chiusino, causa dell'evento dannoso, non visibile e non segnalato.

Violazione dell'art. 2051 c.c.

Per costante giurisprudenza, è stato superato lo schema giuridico desumibile dall'art. 2043 c.c. (teoria dell'insidia o trabocchetto quali figure sintomatiche

Ficili & Associati

Avv. Roberto Ficili - Avv. Maria Aurora Triolo

della colpa dell'ente proprietario) per applicare lo schema dell'art. 2051 c.c., che, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva (o a colpa presunta). L'applicazione anche alle amministrazioni pubbliche della disciplina dettata in tema di responsabilità da cose in custodia è fondata sulla possibilità concreta per l'ente, avuto riguardo all'estensione della rete stradale di riferimento, di esercitare un continuo ed efficace controllo, idoneo a impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

La circostanza che si tratti della rete stradale o di sue pertinenze contenute nella perimetrazione del centro abitato (come nel caso di specie), inoltre, è sintomatica della sussistenza di una possibilità effettiva di sorveglianza e, pertanto, comporta l'applicazione dell'art. 2051 c.c. nei confronti del Comune con una sostanziale inversione dell'onere probatorio e comportante per l'Ente, sia la configurabilità di una "responsabilità aggravata" che ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa sussistendo riguardo a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (sul punto tra tantissime Cass. Civ., sez. III, n. 3651/06 e n. 5445/06).

Nel caso che ci occupa il Comune di Castelvetrano, infatti, non ha adottato le misure idonee a prevenire e impedire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi.

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione - Sez. III - nn. 783 del 15.01.2013, 16540 del 28.9.2012 e 4029 del 19.02.2013 hanno riaffermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. incontra l'unico limite del caso fortuito.

La Corte di Cassazione riafferma che *"In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa*

Ficili & Associati

Avv. Roberto Ficili - Avv. Maria Aurora Triolo

la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma a un elemento esterno" (sul punto anche Cass. n. 6753/2004).

L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. risulta utilizzabile a ogni tipo di danno cagionato dalla *res*, indipendentemente dal fatto se il rischio sia visibile o nascosto e l'onere della prova, sia del caso fortuito sia dell'adempimento dei doveri di diligente manutenzione, rimane a carico dell'Ente.

Violazione dell'art. 2043 c.c.

In subordine e senza recesso alcuno rispetto a quanto sopra affermato, è possibile affermare che, nel caso di specie, sia configurabile il diritto al risarcimento del danno anche per fatto illecito ex art. 2043 c.c.

In particolare, la responsabilità *de qua* è da ricondurre all'omessa manutenzione del marciapiede, in cui un tombino si trovava sprovvisto del suo chiusino.

Copiosa e autorevole giurisprudenza ha affermato che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni.

In virtù del principio del *neminem laedere*, il convenuto avrebbe dovuto mantenere i marciapiedi laterali in condizioni tali da non fare derivare all'attrice una diversa situazione costituente pericolo occulto (Cass. Civ., sez. III, 19.11.09, n. 24428, Cass., sez. III, 16.10.08, n. 25251, Cass. civ. n. 11455 del 12.11.98, Tribunale Monza, sez. I, 02.10.07, n. 2821, Tribunale Roma, sez. XIII, 20.3.06).

Ficili & Associati

Avv. Roberto Ficili - Avv. Maria Aurora Triolo

Da quanto esposto, considerato il nesso eziologico fra l'evento occorso all'attrice e i danni subiti dalla stessa, ne deriva il legittimo diritto di quest'ultima a un congruo e soddisfacente risarcimento.

Ricercando la causa dell'evento dannoso, (delineata dagli artt. 40 e 41 c.p. e temperati dal principio della "regolarità causale" e adeguata alle singole fattispecie normative della responsabilità civile ove vige la regola del "più probabile che non" - Cass. S.U., 11.01.08 n. 581), per accertare se un'azione possa ritenersi legata da un nesso causale all'evento lesivo si deve applicare il criterio c.d. contro fattuale e, in particolare, procedere all'ideale eliminazione del fattore condizionante (l'insidia), verificando se, senza questo, l'evento si sarebbe ugualmente prodotto.

L'insidia descritta è la *condicio sine qua non* nella catena degli antecedenti che ha determinato l'evento, che non si sarebbe verificato applicando il criterio di prevedibilità ("*id quod plerumque accidit*").

Tanto premesso, per l'attrice, *ut supra* rappresentata e difesa, si chiede che

Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa dell'Ente Convenuto e, per l'effetto, condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del suo Sindaco e legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo o a quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia e, in ogni caso, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.

IN LINEA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi \ ordinarsi \ disporsi:

Prova per testi con la sig.ra _____, nata a _____) e residente a _____ nella via _____, per rispondere ai seguenti capitoli di

Ficili & Associati

Avv. Roberto Ficili - Avv. Maria Aurora Triolo

prova: 1. Vero è che il 26 aprile 2016 in Castelvetro (TP), nella via Francesco Simanella, alle ore 10,30 circa, la sig.ra _____, intenta a praticare jogging, provenendo dallo slargo ivi presente, dopo aver girato l'angolo, s'immetteva sul marciapiede e introduceva il piede destro in un tombino sprovvisto del chiusino; 2. Vero è nel sito della caduta mancavano segnalazioni che avvisassero del pericolo; 3. Vero è che il predetto tombino era nascosto da un albero; 4. Vero è che, a seguito della descritta caduta, aiutavo la sig.ra Bonanno a rialzarsi e chiamavo il marito dell'attrice perché quest'ultima era impossibilitata a camminare; 5. Vero è che le fotografie che mi vengono esibite, allegate al fascicolo di parte attrice, ritraggono i luoghi in cui è caduta l'attrice nello stato in cui si trovavano alla data del sinistro.

C.T.U. medico legale al fine di quantificare i danni subiti dall'attrice.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori nei termini e modi consentiti dalla legge, anche in conseguenza delle avverse difese.

Si depositano i seguenti documenti: lettera pec del 17.11.16; pec del 13.02.17 con proposta di convenzione assistita; convenzione di negoziazione assistita; verbale di mancato accordo del 20.3.17; verbale di pronto soccorso del 26.4.16; ricetta elettronica del 09.5.16; certificato del Dott. F. Pomara del 06.5.16; ETG caviglia da del 27.5.16; certificato del Dott. F. Pomara del 27.5.16; consulenza del dott. Pomara del 05.11.16; fattura n. 2373FP-16 della Multimedicai; fattura n. 5022/16 del dott. F. Pomara; scontrino fiscale del 29.5.16; n. 2 riproduzioni fotografiche.

Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115 del 2002 si dichiara che il valore della presente controversia è di € 5.000,00 e pertanto si versa C.U. pari a € 98,00.

Castelvetro, 30.3.2017.

Avv. Maria Aurora Triolo

Avv. Roberto Ficili

Ficili & Associati

Avv. Roberto Ficili - Avv. Maria Aurora Triolo

Via G. Mazzini, 9 - 81022 Castelvetrano (TP) -
Telefax 0924.89799, Faxmail 1132741360

Oggetto: controversia innanzi il Giudice di Pace di Castelvetrano.
Risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali contro il Comune di Castelvetrano.

Procura ad litem

Io sottoscritto: _____, nato _____ il _____ 19____ e in residente nella via _____ (C.F. _____), informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, e informata altresì della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente procedimento e in tutte le fasi successive, comprese quelle d'esecuzione, d'opposizione agli atti esecutivi, d'appello, sia unitamente sia disgiuntamente, agli Avv. Maria Aurora Triolo e Roberto Ficili, conferendo loro ogni facoltà di legge compresa quella di nominare altri procuratori *ad litem*, ussillare, riscuotere, transigere e quietanzare, di eleggere domicilio altrove, di chiamare terzi in causa, di rinunciare agli atti e di accettare l'istruito rinunziato, di riferire e deporre giuramento, di chiedere misure cautelari. Eleggo domicilio presso lo studio dei predetti procuratori a Castelvetrano nella via G. Mazzini n. 9.

Al sensi della L. 3.12.96 n. 575 e spec. modif. e integraz., autorizzo i predetti procuratori, i loro sostituti o procuratori da lui indicati, ad utilizzare in soli fini e nell'ambito dell'incarico conferitogli, tutti i dati attinenti la mia persona che per legge, usi o prassi siano da considerarsi riservati.

Castelvetrano, 03.4.2017.

Carmela Bonanno



È vera e autentica

Avv. Roberto Ficili



RELAZIONE DI NOTIFICA

(a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto Avv. ROBERTO MARIA ANTONIO FICILI - C.F. [redacted] iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di [redacted], con studio in CASTELVETRANO - 91022, VIA [redacted], in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di Bonanno Carmela, codice fiscale [redacted] per cui si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti ex art. 83, 3° comma c.p.c.

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegato atto di citazione a:

Comune di Castelvetro, partita iva 81001210814, P.za D'Aragona e Tagliavia CASTELVETRANO all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>) in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo

mittente ficiliroberto@pec.ordineavvocatimarsala.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione all'instaurando procedimento innanzi al GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

ATTESTO

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- Citazione Bonanno - CASTELVETRANO.pdf (Atto di citazione), originale da me predisposto.
- Procura ad litem Bonanno.pdf (Procura alle Liti), a me rilasciata.

L, 03/04/2017

Firmato digitalmente da
Avv. ROBERTO MARIA ANTONIO FICILI